

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1379

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VITALI, MARRAS

Modifica all'articolo 309 del codice di procedura penale, in materia di competenza giurisdizionale sui procedimenti riguardanti il riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva

Presentata il 18 luglio 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 533, ha modificato l'articolo 309 del codice di procedura penale, prevedendo per il riesame e l'appello avverso le misure cautelari una competenza distrettuale o di sezioni distaccate delle corti d'appello. Tale disciplina modifica il diritto di difesa del detenuto, che non viene tradotto in camera di consiglio allorché ristretto in altro circondario, e la funzione del difensore non residente in sede distrettuale, costretto ad estenuanti trasferimenti da un tribunale all'altro del distretto giudiziario. È necessario, pertanto, rivedere la problematica relativa al giudizio sulla libertà in rapporto agli articoli 309 e 310

del codice di procedura penale nel senso di ripristinare i giudizi in questione in sede circondariale.

È opportuno ricordare che in sede di esame del citato decreto-legge n. 553 del 1996, fu presentato dal proponente un ordine del giorno che impegnava il Governo di centrosinistra ad una revisione delle norme nel senso sopra prospettato. Nonostante il Governo avesse accolto tale ordine del giorno la revisione delle norme introdotte con il citato decreto-legge n. 553 del 1996 non fu attuata.

Diventa, quindi, fondamentale approvare al più presto la presente proposta di legge che salvaguarda il diritto alla difesa del detenuto.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il comma 7 dell'articolo 309 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 7. Sulla richiesta di riesame decide, in composizione collegiale, il tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio del giudice che ha emesso l'ordinanza ».

